



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

**PER L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
CULTURALI.**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 30.06.2015)

INDICE

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art.1 Finalità
- Art. 2 Istituzione dell'Albo
- Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 4 Modalità d'iscrizione
- Art. 5 Revisione dell'Albo
- Art. 6 Cancellazione dall'Albo
- Art. 7 Diritti delle Associazioni

TITOLO II

CASSATO

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art.19 Entrata in vigore

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1

FINALITA'

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il pluralismo associativo volto al perseguimento dello sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo della comunità locale;

L'Amministrazione Comunale riconosce l'importante e fondamentale ruolo svolto dalle numerose associazioni impegnate nella propria comunità in attività di solidarietà sociale, culturale, religiosa, ambientale e ricreativa che concorrono alla vita democratica del Comune;

L'Amministrazione Comunale ritiene che le Consulte Comunali delle associazioni locali siano lo strumento per la promozione e il coordinamento delle varie realtà associative operanti sul territorio comunale, nonché luogo di raccordo con l'Amministrazione Comunale nella definizione e realizzazione di iniziative ed attività volte allo sviluppo della sussidiarietà locale negli ambiti individuati.

Secondo questi principi sono istituiti l'albo comunale delle associazioni e le Consulte Comunali delle Associazioni.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti Sezioni tematiche:

- a) attività socio-sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale;
- b) attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione del territorio;
- c) attività sportive.

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite, che hanno sede nel territorio comunale o che siano operanti nell'ambito comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) la democraticità interna.

ART. 4

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Tutte le Associazioni che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale devono inoltrare istanza indirizzata al Comune di Decimomannu (Settore Amministrativo) e corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, se adottato. Essa deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;
- b) la relazione delle attività svolte nell'ultimo anno;
- c) il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali con relative generalità ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione associativa.

Nella domanda di iscrizione ogni Associazione deve indicare a quale Sezione dell'Albo intende iscriversi e a quale Consulta intende partecipare, in relazione all'attività prevalente prevista nel proprio Statuto.

Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

L'iscrizione avviene con determinazione del **Responsabile competente** entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all'Associazione richiedente.

L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo viene adottato dalla Giunta Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

Relativamente alla istituzione dell'Albo, il **Responsabile competente**, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invita con apposito avviso pubblico le Associazioni a presentare per iscritto all'Amministrazione comunale la richiesta di iscrizione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5

REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo è prevista una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, entro il 30 giugno, devono inviare al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto, ove adottato, sono restati immutati;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare.

Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche dell' Associazione, alla modifica dell'attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, deve essere comunicata al **Responsabile competente** entro un mese.

Le richieste di nuove iscrizioni, con le modalità indicate nel precedente articolo 4, devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Trascorso tale termine, qualunque richiesta pervenuta successivamente sarà esaminata nell'anno successivo.

ART. 6

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari o non presenti la richiesta annuale, di cui all'art. 5, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del **Responsabile competente**, previo contatto preventivo con l' Associazione per conoscere i motivi di tale sopravvenuta mancanza o omessa richiesta.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 7

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:

- a) partecipare alla Consulta relativa all'attività svolta;
- b) accedere a contributi e sovvenzioni, **fatti salvi i casi in cui la Giunta Comunale, con propria deliberazione di indirizzi, ritenga di accogliere eventuali proposte, avanzate da Associazioni non iscritte all'Albo, che presentino carattere di particolare interesse per la comunità e/o rilevanza regionale, nazionale od internazionale;**
- c) il riconoscimento del patrocinio dell'Ente;
- d) l'utilizzo **continuativo** di immobili ed attrezzature comunali ;
- e) stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento di quanto sopra previsto è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

ART. 7 BIS

Programmazione delle attività

Le Associazioni iscritte all'Albo, singole o associate, devono presentare la loro programmazione al Responsabile competente entro il 31 Dicembre dell'anno precedente.

TITOLO II Cassato

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.